



- SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA -

ORDINANZA

Oggetto: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della "Celebrazione Liturgica della S. Pasqua Ortodossa" prevista per sabato 19 aprile 2025.

N. cron. 150, in data 24/03/2025

IL FUNZIONARIO P.O.

Vista la comunicazione datata 18.03.2025 (Prot. Gen. Nr. 23193 del 19.03.2025) presentata dal parroco della Chiesa Ortodossa Romena "Natività di San Giovanni Battista", sita a Pordenone in via San Quirino n° 62, con la quale comunica che la Comunità ortodossa celebrerà la Santa Pasqua con una Liturgia che avrà inizio con la Veglia Pasquale che si celebrerà nel cortile della chiesa sabato 19 aprile 2025 dalle ore 23.30 alle ore 00.30 di domenica 20 aprile 2025 e successiva Santa Liturgia pasquale, celebrata dentro la chiesa, dalle ore 00.30 alle ore 2.30;

Considerato che alla Liturgia è prevista una numerosa partecipazione di fedeli della comunità ortodossa di tutta la provincia e che tale affluenza, stante la ristretta ampiezza del cortile, potrebbe costituire potenziale pericolo alla circolazione stradale sulla via San Quirino;

Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell'evento; pertanto l'effettivo svolgimento dell'evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all'osservanza delle prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;

Ritenuto, per ragioni di sicurezza stradale, di accogliere parzialmente le richieste dell'organizzazione e nel contempo di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza degli operatori e ai partecipanti alla manifestazione, il regolare svolgimento della stessa e la sicurezza della circolazione stradale lungo le vie interessate, in deroga ai divieti e alle limitazioni;

Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo 2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento dell'incarico di Posizione Organizzativa dell'Unità Operativa Complessa "Servizio di Comando" al sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;

Visto:

- l'articolo 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ;

ORDINA

dalle ore 23.30 di sabato 19 aprile 2025 alle ore 00.30 di domenica 20 aprile 2025, per consentire la sicurezza dei partecipanti alla Veglia Pasquale e una ordinata circolazione stradale **in via San Quirino, nel tratto compreso tra via Colvera e via Navarons**, è istituito il:

- **DIVIETO DI TRANSITO**, con pannelli integrativi di *eccezione*.
Conseguentemente oltre alla segnaletica stradale prevista dotata di apposita segnalazione luminosa per le ore notturne, viene disposta anche idonea segnaletica di deviazione del traffico nelle vie limitrofe.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli:

- residenti e frontisti esclusivamente per transitare nelle vie chiuse al traffico per poter accedere o uscire dalle proprietà private utilizzando il percorso più breve,
- adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,



purché a velocità estremamente ridotta e compatibilmente con la situazione in essere a condizione che non vi sia pericolo per la circolazione.

Altresi:

- il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità dell'organizzazione e in accordo con la stessa, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità;
- in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l'apertura delle aree interdette al transito veicolare.

DA' ATTO

- che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della Cerimonia nell'area aperta al pubblico transito ed in particolare sollevano l'Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o cose derivanti dal suo svolgimento o subiti dai partecipanti a qualsiasi titolo;
- che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'Amministrazione Comunale derivati, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
- che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. (R. D. 18.06.1931, n. 773), nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge.

Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi

DEMANDA

- **AI SETTORE VI – OPERE PUBBLICHE, AMBIENTE E GESTIONE DEL TERRITORIO il compito rendere esecutiva la presente ordinanza, mediante l'installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale**, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l'eventuale posa di transenne, dissuasori o manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti.

Agli Organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del D.Leg.vo 30.04.1992, n. 285, il compito di assicurare il rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

I trasgressori sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni).

La presente Ordinanza viene firmata digitalmente e conservata in apposito archivio informatico.

IL RESPONSABILE
DANILO DEI CAS

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DEI CAS DANILO

CODICE FISCALE: *****

DATA FIRMA: 24/03/2025 07:35:04